

Avv. Antonella Reale

Avv. Veruska Pupillo

In adempimento all' ordinanza pronunciata dal Tar Palermo -Sezione Terza - n.622 del 21/23.2.2022- emessa nel procedimento r.g.n.199/2022- notifica per pubblici proclami sul sito psr sicilia 2014/2020

SUNTO RICORSO

Per: la sig.ra **Vasile Eleonora**, C.F. VSLLNR89D54C351N, nata Catania il 14.04.1989 e residente in Siracusa (SR), viale dei Lidi 437, in qualità di rappresentante legale della ditta **Agro Bio Flori Società Agricola Semplice**, P.IVA 02012180895, con sede in Solarino, Via A Carrubba 6/6, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Antonella Reale (C.F. RLENNL70L43I754N; PEC: avv.antonella-reale@pecsr.it) e dall'Avv. Veruska Pupillo (C.F. PPLVSK82T61A494D; pec: veruska.pupillo@pec.ordinavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Alongi, in Palermo, alla via Giacomo Cusmano n. 40, e ai domicili digitali agli indirizzi pec sopra indicati, giusta procura in calce al presente atto, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi pec testé indicati;

Ricorrente

Contro: l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche,

Amministrazione resistente

E nei confronti di Società Semplice Agricola di Giuseppina e Nicoletta Raciti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Giarre (CT), Via Fratelli Cairoli 55, nella qualità di controinteressato, collocato in graduatoria al n. 604 con punteggio pari a 58;

Società Palmento Costanzo srl Società Agricola (04675820874) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Castiglione di Sicilia (CT), c.da Santo Spirito S.n.c, nella qualità di controinteressato, collocato in graduatoria al n. 605 con punteggio pari a 58;

controinteressati

Oggetto del giudizio è l'impugnazione, **previa sospensione cautelare degli effetti**, dei seguenti atti e provvedimenti tutti resi dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana:

- del decreto D.R.S. n. 4391 del 22.11.2021 e del relativo "Allegato A" che ne costituisce parte integrante, pubblicato il 23.11.2021 sul sito istituzionale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale

dell'Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, con cui è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili - "Allegato A"-, in relazione al Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 693 del 07.04.2020, nella parte in cui ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio di 58, invece di confermare il punteggio autoattribuito di 74 punti, collocandolo alla posizione n. 620 della prefata graduatoria; ove occorra e per quanto di ragione:

- del decreto D.D.S. n. 2200 del 14.6.2021 e del relativo "Allegato A" che ne costituisce parte integrante, pubblicato il 15.6.2021, sul sito istituzionale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, con cui è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ricevibili/ammissibili "Allegato A" in relazione al Bando Sottomisura 4.1 PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 693 del 07.04.2020, nella parte in cui ha riconosciuto all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto;

- dei verbali (della Commissione) di prima valutazione della domanda di sostegno del 22.4.2021 e di quelli relativi alla valutazione della domanda di sostegno seguente all'istanza di riesame (non conosciuti), nelle parti in cui non è attribuito al ricorrente l'intero punteggio richiesto;

- dell'art. 11 del PSR SICILIA 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1. "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" anno 2020, allegato al D.D.G. n. 693 del 7 aprile 2020 e delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale- PSR Sicilia 23014-2020, emanate dall'Autorità di gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., nella parte relativa al criterio "*Interventi di orientamento al mercato delle produzioni*" nell'ambito del principio selettivo **IC 44266**, laddove si interpreti nel senso di attribuire i relativi 12 punti solo nell'ipotesi della concomitante previsione dei due investimenti afferenti sia alla realizzazione o al potenziamento di strutture sia alla realizzazione o al potenziamento di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e/o confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti aziendali compresi gli aspetti logistici, nonché nella parte relativa al criterio "Adesione ai regimi di qualità dei prodotti"- Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica (Bio) e che aderiscono ad altri sistemi di qualità di prodotto (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN produzione integrata, Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana, BRC; IFS, GLOBALGAP o altri), nell'ambito del principio selettivo **IC44264**, laddove la Commissione di valutazione non ha riconosciuto il punteggio di 4 punti, afferenti la certificazione IGP Sicilia, rilasciata dall'Irvos;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio alla ricorrente e da questa allo stato non conosciuto.

L'amministrazione resistente non ha convalidato i 12 punti relativi al criterio *"Interventi di orientamento al mercato delle produzioni"*, afferente al principio di selezione **IC44266**, sulla base di un'interpretazione errata ed arbitraria della norma che disciplina i criteri di selezione così come specificati nell'art. 11 della *lex specialis*, nonché in relazione al principio di selezione **IC44264** non ha convalidato 4 dei 12 punti auto-dichiarati per il criterio *"Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica (BIO) e che aderiscono anche ad altri sistemi di qualità di prodotto (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, SQN Zootechnia, SQN Produzione integrata, Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana, BRC, IFS, GLOBALGAP o altri"*, adducendo la seguente motivazione *"La Ditta non dimostra di essere sottoposta al regime di qualità alla data di rilascio della domanda di sostegno"*.

L'amministrazione ha erroneamente valutato il punteggio attribuito alla ricorrente.

La logica conseguenza di tale previsione è la possibile esclusione della ricorrente dall'erogazione del finanziamento pubblico, essendo i progetti finanziati secondo l'ordine di posizione in graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse pubbliche.

Ne discende un pregiudizio della ricorrente, nella misura in cui è stata collocata in graduatoria in una posizione inferiore a quella spettante, nonostante l'iniziativa progettuale, depositata in sede di domanda di sostegno, contenga non solo investimenti relativi alla "realizzazione o potenziamento di strutture" e investimenti relativi all'acquisto di macchinari volti alla commercializzazione dei prodotti aziendali, ma anche la certificazione IGP Sicilia, rilasciata dall'IrvoS.

Gli atti impugnati sono dunque illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 11 del PSR SICILIA 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1. "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" anno 2020, allegato al D.D.G. n. 693 del 7 aprile 2020 e delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale- PSR Sicilia 23014-2020, emanate dall'Autorità di gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.. Violazione dei criteri di selezione prestabiliti. Eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà e irragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Con riferimento al criterio **IC44266**, secondo l'amministrazione resistente, l'attribuzione del menzionato punteggio sarebbe subordinata alla previsione in progetto di un doppio investimento.

Orbene, in relazione al criterio *"Interventi di orientamento al mercato delle produzioni"*, il menzionato art. 11 prevede che **il progetto contenga, alternativamente e non cumulativamente – vedasi la stessa espressione grammaticale utilizzata "e/o":**

- la realizzazione o il potenziamento di strutture;
- la realizzazione o il potenziamento di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e/o confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti aziendali compresi gli aspetti logistici (interventi al di là della sola fase della produzione e di semplice lavorazione dei prodotti), dimensionati sulla produzione complessiva aziendale.

L'investimento da realizzare deve poi essere pari almeno al 35% dell'importo complessivo dell'iniziativa progettuale.

La *ratio* normativa appare evidente: ciò che legittima l'attribuzione dei 12 punti è la previsione di uno dei due interventi.

I due requisiti del primo e secondo periodo del criterio di selezione "*Interventi di orientamento al mercato delle produzioni*" descritto all'art. 11 del bando, sono assolutamente disgiunti e non è prevista alcuna consequenzialità e dunque coesistenza per i due investimenti.

Dunque, la *lex specialis* non richiede affatto entrambi gli investimenti, come affermato dall'amministrazione resistente.

L'istanza progettuale del ricorrente prevede investimenti relativi alla "*realizzazione o potenziamento di strutture*" in stretta aderenza a quanto disposto dall'art. 11 del bando.

In particolare, l'istanza progettuale – PSA – e il computo metrico presentati dal ricorrente prevedono e descrivono dettagliatamente gli interventi, gli effetti, le finalità, gli aspetti tecnico-economici, così come richiesto dal bando in relazione al criterio di cui si discute.

L'istanza progettuale – PSA – e il computo metrico presentati dal ricorrente prevedono e descrivono dettagliatamente gli interventi, gli effetti, le finalità, gli aspetti tecnico-economici così come richiesto dal bando in relazione al criterio di cui si discute.

Come riscontrabile dal PSA (pagg. 14-15), la ricorrente ha previsto idonei investimenti, quali:

- Realizzazione di un capannone agricolo con annesso ufficio aziendale, per il completamento di filiera, per la lavorazione, conservazione e il confezionamento dei prodotti agricoli;
- Acquisto di attrezzature agricole, volte a facilitare le operazioni di potatura e raccolta meccanizzata, e acquisto di atomizzatore, nonché di strumenti informatici (computer) per l'attivazione della vendita online (e-commerce).

L'istanza progettuale della sig.ra Vasile annovera dunque la realizzazione di un capannone, da adibire a locale di lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli (limoni), con annesso ufficio.

L'amministrazione, ciononostante, ritiene non attribuibile il punteggio relativo a tale requisito sull'errato presupposto della necessaria coesistenza anche del secondo requisito, ossia di quello relativo alla

realizzazione e/o il potenziamento di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e/o confezionamento.

La somma degli investimenti (relativi alla realizzazione della struttura e all'acquisto degli strumenti informatici) è pari ad € 123.159,26 > a € 99.189,13, rispettando il 35% dell'investimento complessivo al netto delle spese tecniche e generali pari a € 283.397,52.

Il parametro del 35% degli investimenti sarebbe comunque rispettato anche considerando soltanto la realizzazione delle strutture al netto dell'acquisto di strumenti informatici. Infatti, la somma degli investimenti ammonta ad € 121.946,96 > a € 99.189,13, ovverosia e nel rispetto del 35% dell'investimento complessivo, al netto delle spese tecniche e generali pari a € 283.397,52.

Inoltre, come rappresentato in seno al PSA, nel citato locale da realizzarsi, si procederà alla lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Infatti con l'ulteriore acquisto, previsto in progetto, di uno strumento informatico (computer), la ricorrente attiverà altresì una commercializzazione on line (e-commerce), con particolare riferimento ai GAS (Gruppi di azione solidale), che rappresentano un mercato di riferimento in forte espansione, con la quale sono già stati avviati dei contatti, oltre alla vendita diretta e degustazione operata nel suddetto locale.

Come si evince chiaramente dal piano di sviluppo aziendale (PSA), il progetto della ricorrente e il descritto investimento, consentiranno il transito dalla semplice coltivazione e vendita del prodotto a commercianti al completamento di filiera mediante l'introduzione delle fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del prodotto, con conseguente innalzamento dei profitti.

In buona sostanza, il progetto presentato dal ricorrente soddisfa i requisiti richiesti dall'Amministrazione, con riferimento al criterio di selezione "Interventi di orientamento al mercato delle produzioni".

Sussistono, dunque, tutti i requisiti specifici per la corretta applicazione del punteggio sia in termini qualitativi (idonea tipologia investimenti previsti), sia in termini quantitativi (importo investimenti superiore al 35% del totale), sia in termini procedurali (investimenti previsti, descritti e rendicontati sia nel PSA e sia nel computo metrico).

Nonostante l'attribuzione dei predetti 12 punti non sia subordinata alla previsione dei due investimenti, il progetto del ricorrente prevede, come detto, altresì investimenti per l'acquisto di strumenti informatici per mezzo dei quali attiverà una commercializzazione on line (e-commerce), con particolare riferimento ai GAS (Gruppi di azione solidale).

Il mancato riconoscimento dei 12 punti è pertanto irrazionale e manifestamente ingiusta.

Per tutte queste ragioni, l'interpretazione dell'amministrazione dell'art. 11 del bando per l'attribuzione di un contributo economico per gli investimenti nelle aziende agricole, posta a fondamento del mancato riconoscimento del punteggio relativo al criterio *"Interventi di orientamento al mercato delle produzioni"*, è erronea.

Se dovesse conferirsi rilievo all'interpretazione fornita dall'amministrazione resistente si arriverebbe ad una vera e propria distorsione dei criteri enunciati dalla norma e che presidiano la corretta selezione delle domande di finanziamento.

La clausola del bando, laddove interpretata in senso lesivo e in contrasto con il proprio tenore letterale nonché con la normativa e i principi comunitari e non di settore, sarebbe affetta da annullabilità.

Sussistono tutti i requisiti per la convalida dei 12 punti per il criterio di selezione **IC44266** e dunque per il riconoscimento del punteggio di 70 in luogo del punteggio di 58.

2. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 11 del PSR SICILIA 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1. "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" anno 2020, allegato al D.D.G. n. 693 del 7 aprile 2020 e delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale- PSR Sicilia 23014-2020, emanate dall'Autorità di gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.. Violazione dei criteri di selezione prestabiliti. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto assoluto del presupposto, Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

La Commissione di valutazione ha errato anche con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio di 4 punti, relativo al criterio *"Adesione a regimi di qualità dei prodotti"*, nell'ambito del principio selettivo IC 44264.

In particolare, come emerge dalla motivazione indicata nella graduatoria definitiva, l'amministrazione avrebbe decurtato i predetti 4 punti poiché: *"La Ditta non dimostra di essere sottoposta al regime di qualità alla data di rilascio della domanda di sostegno"*.

Contrariamente a quanto asserito dall'amministrazione resistente, la ricorrente è in possesso del requisito dell'IGP (indicazione geografica protetta), la cui certificazione è stata rilasciata dall'Istituto Regionale del vino e dell'olio (IRVOS), Ente di ricerca della Regione Siciliana, nella data del 29.1.2021, ossia prima dello scadere del termine per la consegna della domanda cartacea

Con istanza di riesame del 30.6.2021, la ricorrente chiedeva pertanto l'attribuzione del punteggio di 4 punti, in considerazione della sussistenza del requisito dell'IGP, già alla data della domanda di sostegno, seppur accertata successivamente a causa del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione della verifica, di certo non imputabile al ricorrente.

La ricorrente, incolpevole, non può infatti subire gli effetti del ritardo, esclusivamente imputabili alla condotta dell'amministrazione.

Diversamente ragionando ne deriverebbe una disparità di trattamento della ricorrente che seppur in possesso del richiesto requisito si vedrebbe in ogni caso privato del relativo punteggio.

Ciononostante, nella graduatoria definitiva, l'amministrazione riportava pedissequamente la motivazione già rappresentata nel verbale della Commissione di prima valutazione della domanda di sostegno del 22.4.2021, senza una puntuale motivazione in merito alle censure sollevate dall'odierna ricorrente in seno all'istanza di riesame e senza rideterminarsi in merito alla stessa.

Orbene, per il criterio di adesione ai regimi di qualità dei prodotti, è stato previsto che ai fini dell'attribuzione del punteggio di 12 punti è necessaria che l'azienda agricola sia sottoposta al regime di agricoltura biologica e in aggiunta ad un sistema di qualità di prodotto, anche di certificazione volontaria. Nella specie, la ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato la richiesta di adesione ai controlli, essendo la stessa nelle condizioni di poter ottenere la certificazione IGP, già a tale data.

E', dunque, evidente la sussistenza del requisito e, per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del bando. Violazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 7.8.1990. Violazione e falsa applicazione della circolare prot. n. 29627 del 17.06.2019 della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Autorità di gestione del PSR. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Carenza ed insufficienza della motivazione. Sotto altro profilo: Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere.

Come narrato in fatto, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la ricorrente ha presentato istanza di riesame, contestando puntualmente le motivazioni addotte dall'amministrazione con riferimento, tra l'altro, alla decurtazione del punteggio autoattribuito relativo sia al criterio "interventi di orientamento al mercato delle produzioni", sia con riferimento al criterio "adesione ai regimi di qualità dei prodotti" di cui meglio si articolerà *infra*.

Ciononostante, nella graduatoria definitiva, l'amministrazione riporta pedissequamente la motivazione già rappresentata nel verbale della Commissione di prima valutazione della domanda di sostegno del 22.4.2021, senza una puntuale motivazione in merito alle censure sollevate dall'odierna ricorrente in seno all'istanza di riesame e senza rideterminarsi in merito alla stessa.

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo anche per difetto e insufficienza della motivazione in merito alle articolate osservazioni presentate dalla sig.ra Vasile a seguito del mancato riconoscimento del punteggio in fase di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

È noto che il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato, limitandosi l'amministrazione ad affermare in modo apodittico la medesima motivazione già esplicitata, è illegittimo, proprio perché non dà espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le osservazioni formulate in seno all'istanza di riesame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n.1834 del 31 marzo 2010 come richiamata in Cons. Stato, sez. III, n.279 dell'8.01.2021).

E' pertanto del tutto illegittimo, nel caso che ci occupa, l'atto finale la cui motivazione si limita a riproporre le motivazioni esplicitate nel verbale della Commissione di prima valutazione della domanda di sostegno del 26.4.2021, senza peraltro rispondere in alcun modo alle compiute e articolate argomentazioni sollevate dalla ricorrente nell'istanza di riesame.

Del resto, è la stessa amministrazione a precisare nella circolare prot. n. 29627 del 17.06.2019: *“Un diniego è legittimo quando non si limita a comunicare i motivi ostativi, ma valuta esaurientemente le osservazioni presentate. Le motivazioni di esclusione devono essere precise e adeguate e devono rendere chiare e percepibili all'escluso le ragioni per cui l'amministrazione non ha accolto la sua domanda e le memorie scritte e i documenti del riesame, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nel contraddittorio procedimentale è obbligo dell'amministrazione chiarire all'escluso tutti gli elementi necessari alla sua comprensione (ad esempio la mancanza di requisiti di partecipazione, delle condizioni di ammissibilità, ecc.) senza ridurlo a inutile e sterile adempimento formale. L'esclusione altrimenti sarà viziata per difetto di motivazione”*.

Nel caso di specie non è chiarito l'iter logico-giuridico che ha condotto l'amministrazione alla scelta di non attribuire al ricorrente i 12 punti relativi al criterio *“Interventi di orientamento al mercato delle produzioni”* nell'ambito del principio selettivo IC 44266, così convalidando solamente il punteggio di 58 e determinando la sua collocazione alla posizione n. 620 della graduatoria definitiva.

Risultano ben evidenti i vizi che inficiano l'operato dell'amministrazione e la graduatoria definitiva, che va annullata con la conseguente attribuzione del punteggio complessivo di 74 alla ricorrente, in forza dell'istanza progettuale presentata.

L'operato della Commissione risulta viziato anche sotto altro profilo.

Infatti, se, sul punto, la commissione di riesame riteneva di aver bisogno di ulteriore documentazione esplicativa oltre a quanto già dedotto dal ricorrente sia nel proprio progetto sia nell'istanza di riesame,

avrebbe ben potuto richiederla alla ditta istante, applicando il più generale istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 legge 241/90.

Ai sensi dell'art. 6, lett. B), della l. 241/90: *“il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che *“il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge 241/90 in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo non costituisce una facoltà, bensì un doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall' art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero una aggiornamento (così ex plurimis T.A.R. Emilia Romagna , Bologna, sez. I, 10.11.2020 , n. 709)”* (TAR Campania, Sezione Terza, sentenza n. 87 del 5.1.2022).

La Regione avrebbe dunque dovuto e potuto attivarsi per istruire un aspetto che essa stessa ha ritenuto di porre – peraltro ultroneamente- alla base della decisione di non convalidare interamente il punteggio al ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato va annullato con la conseguente attribuzione al ricorrente dell'intero punteggio indicato nel documento di autovalutazione allegato alla domanda.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Violazione e falsa applicazione della circolare prot. n. 29627 del 17.06.2019 della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Autorità di gestione del PSR. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del *favor participationis*.

La clausola del bando, laddove si interpreti nel senso che essa consideri necessario che l'istanza progettuale contenga entrambi gli investimenti volti sia alla realizzazione o al potenziamento di strutture sia alla realizzazione o al potenziamento di linee di lavorazione e macchinari, si pone in contrasto, non

solo con il dato letterale del bando stesso ma anche con la normativa europea in materia, nonché con le linee interpretative sancite dalla stessa amministrazione resistente in seno alla circolare prot. n. 29627 del 17.06.2019, così prestandosi ad un'interpretazione ostativa all'attribuzione del relativo punteggio.

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, rubricato "selezione degli interventi": "1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. **I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.** I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. 2. **Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.** 3. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale".

La circolare prot. n. 29627 (**doc. 8**) fornisce dei chiarimenti generali di cui l'amministrazione competente alla gestione dei programmi comunitari, tra cui il PSR Sicilia 2014-2020, deve tener conto nella selezione dei progetti finanziabili.

In particolare, l'applicazione dei bandi sia in fase di valutazione sia in fase di riesame deve essere improntata al rispetto di taluni principi e segnatamente: "**Principi generali di ragionevolezza e proporzionalità.**"

Come già rappresentato nel motivo di cui al n. 1, dalla lettura delle motivazioni a sostegno della *demitutio* del punteggio, l'amministrazione avrebbe introdotto una nuova regola che è assolutamente slegata dal criterio posto dal bando: si collega del tutto erroneamente l'attribuzione dei 12 punti alla previsione di entrambi gli investimenti.

Invero, siffatta interpretazione, che impatta sull'attribuzione dei 12 punti, e che sostanzialmente subordina il loro riconoscimento ad entrambi gli investimenti non può trovare applicazione per il bando *de quo*, non trovando alcun fondamento giuridico.

Se dovesse conferirsi rilievo all'interpretazione fornita dall'amministrazione resistente si arriverebbe ad una vera e propria distorsione dei criteri sopra enunciati che presidiano la corretta selezione delle domande di finanziamento.

Pertanto, la clausola del bando, laddove interpretata in senso lesivo e in contrasto con il proprio tenore letterale nonché con la normativa e i principi comunitari e non di settore, sarebbe affetta da annullabilità.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto sin qui argomentato, il *fumus boni iuris* è evidente.

Sul *periculum in mora* occorre evidenziare quanto segue.

Il bando PSR SICILIA 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1. "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" anno 2020, allegato al D.D.G. n. 693 del 7 aprile 2020, prevede dotazioni finanziarie in favore dei concorrenti, basate esclusivamente sul punteggio dagli stessi conseguito in graduatoria.

L'amministrazione, in esecuzione degli atti impugnati, sta per procedere alla concessione dei finanziamenti previsti dal bando, che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

Le suddette erogazioni e/o concessioni finanziarie andranno erogate ai soggetti che si trovano in graduatoria in posizione di maggior favore rispetto al ricorrente, in ragione del punteggio attribuito.

La circostanza determinerebbe un danno grave ed irreparabile alla ricorrente, laddove per lo scorrimento della graduatoria, non avrebbe diritto al finanziamento, ove le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire anche la posizione attribuita a quest'ultimo.

Laddove tale evenienza si verificasse, nelle more della definizione del giudizio di merito, parte ricorrente si troverebbe non solo escluso dalla concessione del beneficio, ma anche nella condizione di dover agire nei confronti dell'amministrazione resistente per ottenere quanto dovuto, in forza del riconoscimento del punteggio.

In sostanza, anche nel caso di esito favorevole nel merito, la ricorrente si troverebbe privata di qualsiasi effetto utile derivante dall'accoglimento del presente ricorso.

L'amministrazione, d'altro canto, si troverebbe nella condizione di attivare un eventuale recupero dei fondi indebitamente erogati in favore di altri soggetti collocati utilmente in una posizione superiore rispetto al ricorrente, allo scopo di procedere successivamente alla corretta erogazione dei medesimi fondi, con il rischio di un eventuale incapienza dei soggetti percettori.

L'esecuzione degli atti impugnati, dunque, rischia di ingenerare un danno erariale di rilevanti proporzioni esponendo l'amministrazione a richieste risarcitorie altrettanto rilevanti, e renderebbe altresì *inutiliter data* anche sotto tale profilo una eventuale sentenza di accoglimento.

Per effetto di quanto detto, l'azienda Agro Bio Flori Società Agricola Semplice resterebbe irrimediabilmente esclusa dalla procedura di finanziamento e si vedrebbe ingiustamente ed irreversibilmente lesa nel proprio diritto ai fondi.

L'esigenza cautelare è dunque concreta, attuale e imprescindibile per la salvaguardia del diritto all'elevazione professionale costituzionalmente tutelato.

Il principio di effettività della giustizia amministrativa implica, pertanto, l'adozione delle idonee misure cautelari atte a preservare il diritto del ricorrente alla concessione del contributo finanziario erogato dall'Unione Europea.

In coerenza,

SI CHIEDE

A Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previa sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, di accogliere il presente ricorso e per l'effetto l'attribuzione del punteggio ulteriore di 16 punti, per un punteggio complessivo di 74 punti (anziché 58) e ricollocazione in graduatoria corrispondente a tale punteggio.

Con vittoria di spese e compensi.

Il valore della causa è indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato di € 650,00 per ragioni di materia.

Catania, Palermo 24 Febbraio 2022

Avv. Antonella Reale

Avv. Veruska Pupillo